



FIOM CGIL COMO

18 maggio 2020

## SINTESI NUOVE TUTELE

Decreto rilancio maggio 2020

modulo informativo a cura della **FIOM CGIL di COMO**



FIOM CGIL COMO

### CASSA INTEGRAZIONE



La Cassa Integrazione con causale "emergenza COVID-19" di nove settimane, dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, viene incrementata di ulteriori **cinque settimane nel medesimo periodo** per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo, precedentemente concesso, fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un **eventuale ulteriore** periodo di durata massima di **quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31**

**ottobre 2020**. Rimangono invariate la modalità di informazione, consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva"

Il trattamento economico della cassa integrazione, dell'assegno ordinario e della cassa in deroga è uguale a quello previsto già oggi per la cassa integrazione

- Euro 939,89 mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili non superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo)
- Euro 1129,66 mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo).

Le somme sono al lordo delle trattenute fiscali

### CONGEDI PARENTALI

Vengono prorogati i congedi parentali fino a 30 giorni dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020 per accudire figli fino a 12 anni di età. **Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.** È previsto inoltre un congedo straordinario non retribuito per chi ha figli fino a 16 anni in conseguenza della chiusura delle scuole.

#### BENEFICIARI

Lavoratori dipendenti del settore privato con figli, anche in affido, fino ai 12 anni di età. **Nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.** La fruizione di questo congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, solo se nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore in cassa integrazione



#### NON RETRIBUITO

I lavoratori dipendenti del settore privato, genitori, anche affidatari, di figli di età fino ai 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi/scolastici **senza corresponsione di indennità ne riconoscimento di contribuzione figurativa**, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. La fruizione di questo congedo è riconosciuta con le stesse modalità.

#### COMPATIBILITÀ'

Dal 5 marzo, chi ha usufruito o sta usufruendo di un periodo di congedo facoltativo di maternità/paternità si vedrà convertito tale congedo nel permesso stabilito appositamente per l'emergenza Coronavirus.

#### PERIODO

Fino a **30 giorni**, continuativi o frazionati, dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

#### INDENNITÀ'

Importo pari al 50% della retribuzione, (calcolata sulla media globale giornaliera del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo). **I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.**



#### **BONUS ALTERNATIVO**

In alternativa è consentito cumulare il bonus baby sitter, per usufruire di prestazioni che **da 600 euro del Dl cura Italia diventa di 1.200 euro** per chi non l'ha ancora ottenuto, da spendere per i centri estivi e i servizi integrativi all'infanzia.

## PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104



I permessi relativi alla Legge 104 vengono integrati "di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" coperte da retribuzione e contribuzione.

## DIVIETO DI LICENZIAMENTO



Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

Le modifiche recate all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portano da 60 giorni a cinque mesi (dal 16 marzo 2020) il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono

sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

## LAVORO AGILE/SMART WORKING



Il decreto rilancio prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 abbiano il diritto a svolgere la prestazione di lavoro ricorrendo allo smart working, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il lavoro agile può essere svolto inoltre anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

## MALATTIA COVID 19

Il periodo che i lavoratori del settore privato saranno costretti a trascorrere in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per via del contagio da COVID-19, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante deve redigere certificato con estremi del provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) ed i) D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020. Validi i certificati trasmessi prima dell'entrata in vigore di questo decreto anche se non redatti secondo le disposizioni attuali.



**Per maggiori informazioni rivolgiti ai tuoi delegati oppure visita il sito :**

<http://www.cgil.como.it/categorie/fiom-metalmecanico/>

**Federazione Impiegati Operai Metallurgici di COMO**

Via Italia Libera, 23 - 22100 COMO - tel. +39 031.239392 <http://www.cgil.como.it> - [fiom@cgil.como.it](mailto:fiom@cgil.como.it)



FION CGIL COMO